

Sentenza: n. 130 del 7 giugno 2013

Materia: limiti alla spesa per il personale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Cost. comma 3

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 14 comma 3 legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della Regione); articolo 48 comma 3 legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

Esito: illegittimità della norma impugnata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con la disposizione oggetto di impugnazione, la Regione Piemonte introduce una serie di deroghe a quanto stabilito dal d.l. n. 78/2010 il cui articolo 14 fa divieto alle amministrazioni di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

La norma impugnata, infatti, stabilisce che detto limite non si applica, da un lato, a tutti i contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale; dall’altro lato, ad una serie di tipologie di contratti – tutti a tempo determinato – elencati dalla stessa norma.

La Corte ritiene che la norma sia illegittima in quanto con riferimento ai contratti che, secondo la Regione non comportano aggravio per il bilancio regionale, essa deroga dichiaratamente ad un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Le spese di personale finanziate con fondi europei non escludono che esse abbiano comunque incidenza sul bilancio regionale poiché le stesse “immancabilmente impongono un contributo di spesa anche a carico dell’ente pubblico beneficiario del finanziamento comunitario o dello Stato”. Rileva inoltre che la norma autorizza contratti finanziati solo in parte con fondi europei ed, inoltre, autorizza esplicitamente le assunzioni che debbano avvenire oltre che con tali fondi anche con risorse statali. La norma quindi allarga l’ambito di applicazione ben oltre i confini delle spese interamente finanziate dall’unione europea e senza aggravio per la Regione.

Anche per le altre tipologie contrattuali elencate dalla norma oggetto di giudizio (contratti di collaborazione con uffici ed organi regionali o sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio), la Corte rileva che non vale ad escludere la violazione del vincolo derivante dalla legge statale la circostanza che si tratti di contratti a tempo determinato. Ciò in quanto il limite percentuale alla spesa del personale è riferito a qualsiasi spesa per tale voce, senza distinzioni.

Né può giustificare la deroga al limite di spesa la finalità – adottata dalla Regione – di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici: al riguardo la Corte afferma che la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori ma non può derogare ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica tra i quali va ricompreso l’articolo 14 d.l. n. 78/2010.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.